Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. **1433.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente la istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

Art. 8.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio e l'acquisto, da parte del comune di Ferrara, dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto e per ogni trascrizione.

L'art. 8 del decreto diventa art. 9.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. **1434.**

Assegnazione di nuovi fondi alle Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori provvedimenti intesi ad attenuare le conseguenze dell'attuale situazione economica e monetaria mondiale sul traffico e sui servizi delle Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per nuove assegnazioni alle Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - per l'esercizio finanziario 1937-38.

La ripartizione fra le due Aziende della somma così stanziata e le relative erogazioni e destinazioni, avranno luogo secondo le norme da stabilirsi dal Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. **1435.**

Servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in modo particolare per taluni servizi di navigazione di carattere speciale e transitorio eseguiti o da eseguirsi nel settore

di traffico assegnato alla « Tirrenia », Società anonima di navigazione, dall'art. 3 del R. decreto-legge predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i servizi di navigazione di carattere speciale e transitorio che per disposizione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze siano stati eseguiti durante l'esercizio 1936-37 o che saranno eseguiti nell'esercizio successivo a tutto il 31 dicembre 1937 nel settore di traffico del Mediterraneo Occidentale assegnato dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, alla « Tirrenia », Società anonima di navigazione, il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a liquidare agli armatori od alle Società di navigazione esercenti i servizi stessi un compenso ragguagliato alle spese per essi incontrate dedotti gli eventuali introiti.

Art. 2.

Le spese per i servizi di cui all'art. 1 del presente decreto faranno carico al cap. 33 del bilancio del Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile — per l'esercizio finanziario 1937-38 residui passivi e competenza.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1436.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100.000.000 di lire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi finanziari per la prima ed immediata applicazione del R. decreto-legge precitato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, fino alla concorrenza massima di cento milioni.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale si rimborserà delle somme anticipate con gli interessi al 5 %, nel termine di due anni, sul provento dei contributi corrisposti a' termini dello stesso R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1437.

Modificazioni alla tabella B, delle residenze dei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero, annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1823, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1935, n. 1195;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, sono incluse agli effetti delle norme di cui all'art. 10 del decreto stesso, le residenze sottoindicate:

Giorni	Residenze
44	Canton
28	Gibuti
44	Honolulu
34	Johannesburg
4	Agen
26	Ciudad Truyillo
4	Nicosia
44	Manilla
4	Montpellier
6	Oporto
4	Palma di Majorca
34	Pretoria
6	San Sebastiano
44	Hinkiang

Art. 2.

Per la sede di Danzica è elevato da 4 a 6 il numero dei giorni fissati dalla tabella suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1438.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2125, con il quale è stato aggregato il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania a quella Regia Università, come Facoltà;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Catania, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia Università di Catania è costituita dalle seguenti Facoltà:

di giurisprudenza;
di economia e commercio;
di lettere e filosofia;
di medicina e chirurgia;
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
di farmacia.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà, per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza	12
Facoltà di economia e commercio	9
Facoltà di lettere e filosofia	10
Facoltà di medicina e chirurgia	15
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	10
Facoltà di farmacia	1

È assegnato altresì all'Università, per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di vulcanologia e la cui spesa è a carico degli enti di cui alla convenzione 8 agosto 1932-X, approvata con il R. decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1179.

Per il posto predetto si applica il secondo comma dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Il professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, il quale per effetto del presente decreto risulti in eccedenza rispetto al ruolo organico stabilito nel primo comma, è considerato in soprannumero fino al riassorbimento per la prima successiva vacanza.

Fino a che non si sarà verificata la vacanza di cui al precedente comma l'Università rimborserà allo Stato la somma annua di L. 29.500.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 955.753 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia Università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza delle convenzioni 29 settembre 1924-II, e 14 novembre 1924-III, approvate con il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 1955, e del decreto Ministeriale 30 giugno 1925-III, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1925-III, reg. 5 Ministero economia nazionale, foglio 101.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 557.857, pari alla differenza fra la somma di lire 2.239.357, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 1.283.604 dallo Stato medesimo e in lire 955.753 dagli Enti locali indicati al precedente art. 4, e la somma di L. 1.681.500 importo medio della spesa per i 57 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà all'Università la somma annua di L. 29.500.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 2 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto;

b) è soppresso il n. 33 della tabella *D* annessa al predetto Testo unico e la tabella stessa è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia Università di Catania:

a) Facoltà di giurisprudenza	posti di ruolo	12
b) Facoltà di economia e commercio	» »	9
c) Facoltà di lettere e filosofia	» »	10
d) Facoltà di medicina e chirurgia	» »	15
e) Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali Vi è inoltre un posto di ruolo riservato all'insegnamento di vulcanologia. La spesa relativa è a carico degli enti di cui alla convenzione 8 agosto 1932-X, approvata con R. decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1179.	» »	10
f) Facoltà di farmacia	» »	1».

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1439.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 6 dicembre 1934-XIII, n. 2170 e 26 marzo 1936-XIV, n. 646, con i quali sono stati aggregati i Regi Istituti superiori di medicina veterinaria e di agraria di Perugia a quella Regia Università, come Facoltà;
Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Perugia, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia Università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà:
di giurisprudenza
di scienze politiche
di medicina e chirurgia
di farmacia
di agraria
di medicina veterinaria.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:
Facoltà di giurisprudenza, 10;
Facoltà di scienze politiche, 6;
Facoltà di medicina e chirurgia, 12;
Facoltà di farmacia, 2;
Facoltà di agraria, 12;
Facoltà di medicina veterinaria, 5;

Il professore di ruolo della Facoltà di scienze politiche, il quale per effetto del presente decreto risulta in eccedenza rispetto al ruolo organico stabilito nel primo comma, è considerato in soprannumero fino al riassorbimento per la prima successiva vacanza.

Fino a che non si sarà verificata la vacanza di cui al precedente comma l'Università rimborserà allo Stato la somma di L. 29.500.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 706.250 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia Università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza delle convenzioni 8 ottobre 1927-V e 4 febbraio 1928-VI approvate rispettivamente con i Regi decreti 11 novembre 1927-VI, n. 2241 e 5 febbraio 1928-VI, n. 151.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 834.990, pari alla differenza fra la somma di L. 2.221.490 importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 1.515.240 dallo Stato medesimo e in L. 706.250 dagli Enti locali indicati al precedente articolo 4, e la somma di L. 1.386.500 importo medio della spesa per i 47 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 9 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto;

b) è soppresso il numero 20 della tabella *D* annessa al predetto Testo unico e la tabella stessa è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia Università di Perugia:

a) Facoltà di giurisprudenza	posti	di	ruolo	10;
b) Facoltà di scienze politiche	»	»	»	6;
c) Facoltà di medicina e chirurgia	»	»	»	12;
d) Facoltà di farmacia	»	»	»	2;
e) Facoltà di agraria	»	»	»	12;
f) Facoltà di medicina veterinaria	»	»	»	5»

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1440.
Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Macerata, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia Università di Macerata è costituita dalla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facoltà, per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito nel numero di dieci.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 248.000 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia Università dagli enti locali di cui al comma secondo dell'articolo 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza della convenzione 30 gennaio 1929-VII, approvata con il R. decreto 18 febbraio 1929-VII, n. 403.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 53.000 pari alla differenza fra la somma di L. 348.000, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 100.000 dallo Stato medesimo e in L. 248.000 dagli enti locali indicati al precedente art. 4 e la somma di L. 295.000, importo medio della spesa per i dieci posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.
Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:
a) è soppresso il n. 4 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto;
b) la tabella *D* annessa al precitato Testo unico è integrata con la seguente indicazione:
« **Regia Università di Macerata — Facoltà di giurisprudenza:** posti di ruolo dieci ».

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1441.
Modificazione della circoscrizione territoriale del Circolo delle Corti di assise nel distretto della Corte di appello di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 433;
Visto il R. decreto 29 ottobre 1931, n. 1394;
Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 451;
Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto 4 ottobre 1935, numero 1899, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 29 ottobre 1937 è soppressa la sezione della Corte di appello di Palermo, in funzione di Corte di assise, con sede di normale convocazione in Termini Imerese.
In conseguenza, la circoscrizione territoriale di ciascuna Corte di assise della menzionata Corte di appello di Palermo resta determinata come nella annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, restando così modificata la tabella *A* allegata al R. decreto 11 maggio 1933, n. 451.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 144. — MANCINI.

Corte di appello	Sezione in funzione di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Palermo	Sezione I	Palermo	Palermo - Termini Imerese
	» II	Palermo	Palermo - Termini Imerese
	» III	Agrigento	Agrigento - Sciacca
	» IV	Agrigento	Agrigento - Sciacca
	» V	Caltanissetta	Caltanissetta - Enna - Nicosia
	» VI	Trapani	Trapani

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1442.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Morelli Rebusca » con sede in Muscoline (Brescia).

N. 1442. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Morelli Rebusca », con sede in Muscoline (Brescia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1443.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Castellammare di Stabia.

N. 1443. R. decreto 8 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Castellammare di Stabia e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV.
Ricostituzione per l'anno 1937 del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di suoli nei paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 22 dicembre 1936 e 17 febbraio 1937 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Visto il decreto in data 26 gennaio 1937 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 30 dicembre e 2 dicembre 1936 delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro e di Reggio Calabria;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria a termine degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1937 dai signori:
Rossi cav. uff. Luciano, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Cossu comm. Flavio, procuratore del Re presso il Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Ragusa cav. uff. Salvatore, primo ingegnere di sezione dell'Ufficio del genio civile, Servizio generale, di Messina, arbitro ordinario;
Pettineo cav. Giuseppe, ingegnere dell'Ufficio del genio civile, Servizio generale, di Messina, arbitro supplente;
Moscato cav. ing. Guido, arbitro ordinario, e Cimino ing. Antonio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Procopio ing. Luigi, arbitro ordinario, e Natj ing. Francesco Saverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1937 - Anno XV
Registro 16 Lavori pubblici, foglio 224.

(3004)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia ed uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitata dai seguenti confini:
ad ovest: strada che da Casteggio con andamento tortuoso raggiunge Borgo Priolo;
a sud: strada che da Borgo Priolo, passando per le località Gera, dei Risi e Travaglino, arriva a Calvignano;
ad est e nord: strada che da Calvignano con andamento tortuoso arriva a Casteggio incrociando la strada Casteggio-Borgo Priolo nel punto di inizio del confine;
Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 settembre 1935 e 30 luglio 1936, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(3008)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1937-XV.

Indennità mensile di carica al Regio commissario dei Magazzini generali di Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1839, col quale il dott. Carlo Perosino venne nominato Regio commissario per l'amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste a decorrere dal 1° ottobre 1936;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Al dott. Carlo Perosino quale Regio commissario per l'amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste è assegnata, sul bilancio dell'Azienda stessa e con decorrenza dalla nomina, l'indennità di carica di L. 5588,55 mensili lorde da ridurre a mente dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

L'indennità di cui al precedente comma è comprensiva di ogni eventuale indennità o rimunerazione in sede.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

(2993)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 12 corrente mese alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1488, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1937-XV, n. 175.

(3029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Media dei cambi e dei titoli

del 25 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,75
Francia (Franco)	71,35
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,725
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,23
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7610
Olanda (Fiorino)	10,485
Polonia (Zloty)	359,30
Romania (Leu)	13,4431
Svezia (Corona)	4,8850
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,95
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% (Lordo)	52,775
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,60
Rendita 5% (1935)	94,35
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,275
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,975
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,075
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,65
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,875

N. 171

Media dei cambi e dei titoli

del 26 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,68
Francia (Franco)	71,30
Svizzera (Franco)	436,30
Argentina (Peso carta)	5,725
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,199
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,2270
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7575
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	358,60
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8815
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,975
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% (Lordo)	52,775
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,025
Rendita 5% (1935)	94,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	80,325
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	01,925
Id. Id. 5% - Id. 1941	02,075
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	93,075
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,70
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	586951	Congrega del S.S. Rosario di Aquilonia (Avellino) . . . . . . L.	3,50
Cons. 5 % (Littorio)	21763	Confraternita del S.S. Rosario di Aquilonia (Avellino) . . . . . . »	60 —
Cons. 5 %	397837 Solo per la proprietà	per la proprietà: Cena Giovanni fu Paolo, minore, sotto la p.p. della madre Mottino Cesarina di Giovanni ved. di Cena Paolo, dom. a Chivasso (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Mottino Cesarina di Giovanni, ved. Cena, dom. a Chivasso.	10 —
Cons. 3,50 % (1906)	434164	Oliva Vincenzo di Giovanni Battista, dom. in Castelluccio Superiore (Potenza) . . . . »	157,50
Cons. 5 %	297666	Montemurro, Beneficio Parrocchiale . . . . »	10 —
Red. 3,50 %	403467 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Guinet Emilia fu Desiderio, moglie di Bernard Eugenio, dom. a Folcalquier (Francia) . . . . »	262,50
Id.	403468 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Verand Maria fu Giacomo, ved. di Normand Enrico, dom. ad Imperia . . . . »	262,50
Id.	403469 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Verand Emilio fu Giacomo, dom. ad Imperia . . »	262,50
Id.	403470 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Verand Eugenio fu Giacomo, dom. a Milano . . . »	262,50
Id.	403471 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Lamberti Evelina fu Eumene, nubile, dom. ad Imperia. »	262,50
Id.	403472 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Lamberti Eugenia fu Eumene, nubile, dom. ad Imperia . » Tutti vincolati di usufrutto a favore di Benso Maria fu Giacomo.	262,50
Id.	145621	Tamburello Rosalia di Francesco, moglie di Spallino Biagio, dom. a Bivona (Girgenti) - Dotale della titolare . . . . »	157,50
Id.	57585 Solo per la proprietà	per la proprietà: Garrone Alfonso fu Carlo, dom. in Biella (Novara) . . » per l'usufrutto: Dobelli Amalia fu Antonio, ved. Garrone, dom. in Novara.	185,50
Cons. 5 %	504709	Parrocchia di S. Bartolomeo in Villa Popolo di Torricella Sicura (Teramo). »	55 —
Cons. 3,50 %	358144 Solo per la proprietà	per la proprietà: Gianotti Giovanni, Francesco e Michele-Cristoforo fu Michele, minori, sotto la p. p. della madre Spandre Cristina di Giovanni, ved. Gianotti, dom. a Balangero (Torino) . . . . . . » per l'usufrutto: Spandre Cristina di Giovanni, ved. Gianotti Michele.	28 —
Red. 3,50 %	417548	Barbera Giorgio fu Mariano, dom. a S. Mauro Castelverde (Palermo) . »	80,50
Cons. 4,50 %	12625	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	525 —
Id.	42135	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	9 —
Cons. 3,50 %	3908	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	3,50
Id.	4725	O. P. Ospedale di Tricase (Lecce) - Amministrato dalla Congregazione di Carità di Tricase . . . . »	14 —
Id.	3729	Congregazione di Carità - Ospedale in Tricase . . . . »	3,50
Prestito Naz. 5 %	31166	Ospedale in Tricase (Lecce) . . . . »	10 —
Cons. 3,50 %	259282	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	24,50
Id.	523045	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	10,50
Id.	529163	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	3,50
Id.	540928	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	10,50
Id.	592939	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	7 —
Id.	598489	Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	7 —
Id.	713757	O. P. Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	10,50
Id.	667633	O. P. Ospedale di Tricase (Lecce) . . . . »	10,50
Id.	702407	Legato Piccinini Ippazio di Tricase . . . . »	24,50
Id.	753216	Legato Piccinini Ippazio di Tricase . . . . »	21 —
Id.	730895	Legato Piccinini Ippazio di Tricase . . . . »	21 —
Id.	721288	Legato Piccinini Ippazio di Tricase . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 4,50 %	12631	O. P. Immacolata e S. Barbara di Depressa, frazione di Tricase . . L.	3 —
Prest. Naz. 5 %	31163	O. P. S. Barbara in Tricase . . . . »	10 —
Cons. 3,50 %	504235	O. P. S. Barbara in Tricase . . . . »	3,50
Id.	614914	O. P. S. Barbara in Tricase . . . . »	10,50
Id.	598492	O. P. S. Barbara in Tricase . . . . »	3,50
Cons. 4,50 %	12630	Congregazione di carità di Tricase . . . . »	33 —
Id.	38607	Stabilimento Immacolata di Tricase . . . . »	6 —
Id.	12629	Stabilimento Immacolata di Tricase . . . . »	45 —
Cons. 3,50 %	4727	O. P. Immacolata di Tricase . . . . »	3,50
Id.	3909	O. P. Immacolata di Tricase . . . . »	3,50
Id.	504234	O. P. Immacolata di Tricase . . . . »	3,50
Id.	540929	O. P. Immacolata di Tricase . . . . »	10,50
Id.	598491	O. P. Immacolata di Tricase . . . . »	3,50
Id.	614913	O. P. Immacolata di Tricase . . . . »	3,50
Cons. 4,50 %	12628	Legato Pisanelli in Tricase . . . . »	471 —
Prest. Naz. 5 %	31164	Legato Pisanelli in Tricase . . . . »	15 —
Cons. 3,50 %	3730	Legato Pisanelli in Tricase . . . . »	3,50
Prest. Naz. 5 %	31162	O. P. S.S. Sacramento in Tricase . . . . »	10 —
Cons. 3,50 %	53079	Cappella del S.S. di Tricase . . . . »	7 —
Id.	109184	Cappella del S.S. di Tricase . . . . »	206,50
Id.	145595	O. P. Sacramento in Tricase . . . . »	10,50
Id.	523047	O. P. Sacramento in Tricase . . . . »	3,50
Id.	598493	O. P. Orfane di Tutino di Tricase . . . . »	3,50
Id.	614915	O. P. Orfane di Tutino di Tricase . . . . »	7 —
Cons. 4,50 %	12626	Monte dei Cari di Lucugnano, frazione di Tricase . . . . »	306 —
Id.	12627	Monte di Carità di Lucugnano, frazione di Tricase . . . . . . »	108 —
Id.	28782	Monte di Carità di Tricase . . . . »	24 —
Cons. 3,50 %	3199	Monte di Carità di Lucugnano in Tricase . . . . »	3,50
Id.	504233	O. P. Monte dei Cari in Tricase . . . . »	17,50
Id.	523046	O. P. Monte dei Cari in Tricase . . . . »	3,50
Id.	598490	O. P. Monte dei Cari in Tricase . . . . »	7 —
Prest. Naz. 5 %	31165	Monte dei Cari in Tricase . . . . »	15 —
Cons. 4,50 %	20487	Beneficio Parrocchiale di S. Mauro Martire in Maniago (Udine) . . . »	6 —
Cons. 3,50 %	718369	Maratti Angelo di Nicola, dom. a Colico (Como) . . . . »	35 —
Id.	794629 Solo per la proprietà	per la proprietà: Balzarini Angelo fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Zappellini Rita di Felice, ved. di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Zappellini Rita di Felice, ved. Balzarini, dom. a Golasecca (Milano).	59,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 2 agosto 1937 - Anno XV. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2737)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redim. 3,50 %	499673	1050 —	*Funari* Isabella fu Pasquale, nubile, dom. in S. Maria C. Vetere; con usuf. vit. a Merolla Giovanna fu Leopoldo ved. di Frisoli Elia, dom. in Napoli.	*Funaro* Isabella fu Pasquale, ecc, come contro.
Cons. 3,50 %	847883	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	698963	70 —	*Rey Angela* di Michele, moglie di Tabachetti Luigi, dom. a Moncalvo (Alessandria), con vincolo dotale.	*Rei Felicita-Angela-Teresa* di Michele, ecc., come contro.
Buono Tesoro Nov. 1935 Serie IV	345	5000 — Capitale	*Robbiamo* Maria e Lina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Ferraro Amalia ved. *Robbiamo.*	*Robbiano* Maria e Lina fu Domenico, minori, sotto la p. p. della madre Ferraro Amalia ved. *Robbiano.*
Redim. 3,50 %	301074	105 —	Vigliano-Girando Maria fu *Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre *Bianco-Rabbè Maria Dina* fu Pietro ved. di Vigliano-Girando *Luigi*, dom. a Ginevra (Svizzera).	Vigliano-Girando Maria fu *Giovanni-Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre *Bianco-Rabbi Maria-Margherita detta Dina* fu Pietro, ved. di Vigliano-Girando *Giovanni-Luigi* dom. a Ginevra (Svizzera).
Id.	303670	105 —	Vigliano-Girando *Alarino* fu *Luigi*, minore, ecc., come sopra.	Vigliano-Girando *Alarico* fu *Giov. Luigi*, minore, ecc., come sopra.
Id.	306556	17,50	Vigliano-Girando *Alarino* fu *Luigi*, minore, ecc., come sopra.	Vigliano-Girando Alarico fu *Giov. Luigi*, minore, ecc. come sopra.
Id.	418663 418664	875 — 875 —	Barbiera *Raffaela* fu *Angelo*, nubile, dom. a Palermo.	Barbiera *Raffaela-Maria* fu *Mauro-Angelo*, nubile, dom. a Palermo.
Cons. 3,50 % (1906)	845673	808 —	Marsella Libera di Salvatore, *minore, sotto la p. p.* del padre, dom. a Casalattico (Frosinone).	Marsella Libera di Salvatore, *inferma di mente, sotto la curatela* del padre, dom. a Casalattico (Frosinone).
Cons. 3,50 % (1902)	31839	805 —	Perosino Carolina fu *Domenico*, moglie di Tirone Stefano fu Giovanni, dom. a Montafia (Alessandria).	Perosino Carolina fu *Giovanni-Domenico*, ecc. come contro.
Cert. Credito all'ordine	1159 1485	100 — 150 —	*Pennacchio* Rosa di *Pietro*, dom. in Roma.	*Pennacchio* o *Penacchio* Rosa di *Luigi-Pietro*, dom. in Roma.
Cons. 3,50 %	187757	400 —	*Pezzoli Francesco* fu Angelo, dom. a New York.	*Pezzolo Francesco-Giovanni* fu Angelo, dom. a New York.
Redim. 3,50 %	142340	21 —	*Surace* Caterina fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Checco Maria ved. *Surace* Vincenzo, dom. a Santa Caterina Montevergine (Reggio Cal.).	*Suràci* Caterina fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Checco Maria ved. *Suràci*, ecc. come contro.
Id.	225787	206,50	Sapienza *Antonietta* fu Antonio, moglie di Palazzolo Salvatore, dom. in Cinisi (Palermo).	Sapienza *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Rendita 5 %	79577	880 —	De Feo Carmela fu Pasquale, moglie di Calogero *Enrico* fu Vito Nicola, dom. in Spinazzola (Bari), vincolato per dote.	De Feo Carmela fu Pasquale, moglie di Calogero *Canio-Enrico*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	171433	42 —	*Russo* o *Rossi* Francesco fu Felice, minore, sotto la p. p. della madre Calabsone Lucia fu Antonio ved. di *Russo* o *Rossi* Felice, dom. a Pagani (Salerno).	*Rossi* Francesco fu Felice, minore, sotto la p. p. della madre Calabrone Lucia fu Antonio, ved. di *Rossi* Felice dom a Pagani (Salerno).
Id.	59693	700 —	Mannucci Nella fu *Lorenzo*, minore, sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe ved. di Mannucci *Lorenzo* dom. a Livorno.	Mannucci Nella fu *Nullo*, minore, sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Nullo*, dom. a Livorno.
Cons. 3,50 %	235496	140 —	Ronchetti *Bernardino* fu Giulio, dom. in Orta Novarese (Novara). Annotato d'ipoteca.	Ronchetti *Giulio Cesare-Bernardo*, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redim. 3,50 %	55720	175 —	*Del Paolo* Vincenzo di Tomaso, dom. a S. Donato di Ninea (Cosenza).	*De Paola* Vincenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	830086	1407 —	Gallo *Domenico* fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcello* Anna, dom. a Cosenza.	Gallo *Domenica* fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcelli* Anna, dom. a Cosenza.
Id.	830087	1407 —	Gallo Beatrice fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcello* Anna, dom. a Cosenza.	Gallo Beatrice fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcelli* Anna, dom. a Cosenza.
Id.	830088	3,50	Gallo *Domenico* e Beatrice fu Adolfo, minori, sotto la p. p. della madre *Marcello* Anna, dom. a Cosenza. In parti eguali.	Gallo *Domenica* e Beatrice fu Adolfo, minori, sotto la p. p. della madre *Marcelli*, ecc. come contro.
Id.	826071	150,50	Leboffe Francesco, Flora, *Nunzia*, Renata, Mario ed Anna-Maria fu Giovan Felice, minori, sotto la p. p. della madre Marcarelli Antonietta, dom. a Napoli. Con usufr. vit. a Marcarelli Antonietta di Raffaele, ved. Leboffe.	Leboffe Francesco, Flora, *Annunziata*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POIENZA.

(2738)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

È indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale (gruppo *A*, grado 11°), nel Regio conservatorio di musica di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera d).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere a), d), i), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), d), f) e g) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame.

1. Eseguire a prima vista un solfeggio in chiave di violino e un solfeggio in chiave di basso, con combinazioni ritmiche difficili.

2. Eseguire a prima vista un solfeggio, meno difficile dei precedenti, nel setticlavio.

3. Cantare a prima vista un solfeggio di difficile intonazione, in chiave di violino, senza accompagnamento.

4. Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto e pianoforte, accennando la parte del canto con la voce.

5. a) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio parlato rispondente a un determinato scopo didattico indicato dalla Commissione esaminatrice;

b) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio cantato, su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

6. Scrivere sotto dettatura dall'armonium un brano a una voce, formato da figurazioni facili.

7. Armonizzare a quattro voci, nelle rispettive chiavi, nel tempo massimo di sei ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

8. a) Armonizzare sul pianoforte, seduta stante, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice;

b) Impartire una lezione pratica ad allievi di differenti corsi;

c) Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche riguardanti il solfeggio, parlato e cantato, e la teoria musicale;

d) Dimostrare di aver conoscenza dell'organo vocale e dell'impostazione delle voci, specialmente per quanto riguarda quello dei fanciulli.

N.B. — Per le prove n. 5 e n. 7 è ammesso l'uso del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-a), 8-b), c) e d).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2933)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di teoria e solfeggio nel Regio conservatorio di musica di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di teoria e solfeggio (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Torino con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmentee dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario; con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra; i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati,

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame.

1. Eseguire a prima vista un solfeggio in chiave di violino e un solfeggio in chiave di basso, con combinazioni ritmiche difficili.

2. Eseguire a prima vista un solfeggio, meno difficile dei precedenti, nel setticlavio.

3. Cantare a prima vista un solfeggio di difficile intonazione, in chiave di violino, senza accompagnamento.

4. Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto e pianoforte, accennando la parte del canto con la voce.

5. *a*) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio parlato rispondente a un determinato scopo didattico indicato dalla Commissione esaminatrice.

b) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio cantato, su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

6. Scrivere sotto dettatura dall'armonium un brano a una voce, formato da figurazioni facili.

7. Armonizzare a quattro voci, nelle rispettive chiavi, nel tempo massimo di sei ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

8. *a*) Armonizzare sul pianoforte, seduta stante, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

b) Impartire una lezione pratica ad allievi di differenti corsi.

c) Esporre oralmente i propri criteri di insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche riguardanti il solfeggio, parlato e cantato, e la teoria musicale.

d) Dimostrare di aver conoscenza dell'organo vocale e dell'impostazione delle voci, specialmente per quanto riguarda quelle dei fanciulli.

N.B. — Per le prove n. 5 e 7 è ammesso l'uso del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 *a*), 8 *b*), *c*) e *d*).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2934)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione incaricata della decisione dei concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario per i Tribunali dei distretti delle Corti d'appello di Genova, Cagliari e Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1937, col quale sono stati indetti i concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario presso i Tribunali dei distretti delle Corti d'appello di Genova, Cagliari e Messina;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata della decisione dei concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario presso i Tribunali dei distretti delle Corti d'appello di Genova, Cagliari e Messina è così costituita:

S. E. D'Aquino gr. uff. Michele, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;

Jannitti Piromallo comm. Alfredo, consigliere della Corte di cassazione, membro;

Milia comm. Guglielmo, consigliere della Corte d'appello di Roma, membro;

Cinque cav. uff. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, membro;

Roberti gr. uff. Roberto, avvocato in Roma, membro;

Fumasoni Biondi comm. dott. Achille, esercente in economia e commercio in Roma, membro;

Coltellacci rag. Francesco, ragioniere in Roma, membro.

Art. 2.

Alla Commissione di cui nell'articolo precedente è addetto un ufficio di segreteria composto dei seguenti magistrati e funzionari di cancelleria:

De Vuono comm. dott. Silvio, giudice addetto al Ministero;

Picchinenna cav. uff. dott. Metello, giudice addetto al Ministero;

Rossano cav. Michele, giudice aggiunto addetto al Ministero;

Guerriero cav. uff. Enrico, cancelliere capo addetto al Ministero;

Toffanin cav. uff. Edgardo, segretario capo di Regia procura;

Corrado cav. uff. Corradino, cancelliere capo addetto al Ministero;

Salvucci cav. uff. Pilade, primo cancelliere addetto al Ministero;

Bilancia cav. Antonio, cancelliere addetto al Ministero;

Palumbo cav. Pietro, cancelliere addetto al Ministero;

Pileri cav. Giuseppe, aiutante di cancelleria addetto al Ministero;

Aghina Elena, aiutante di cancelleria addetta al Ministero.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(3028)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto in data 2 agosto corrente n. 17492 - Div. San., col quale è stata approvata la graduatoria di concorso al posto di veterinario condotto vacante nel Consorzio Veiano - Barbarano Romano al 14 febbraio 1936-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Ferrari Lelio è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto nel Consorzio Veiano-Barbarano Romano e destinato a prestar servizio in detta sede.

Il presidente della rappresentanza consorziale per i comuni di Veiano-Barbarano Romano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Viterbo e dei Comuni del Consorzio interessati.

Viterbo, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VENDITTELLI.

(2953)

REGIA PREFETTURA DI PESARO - URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, banditi in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045, successivamente modificato con provvedimenti in data 10 giugno 1936-XIV, n. 6823, e 19 ottobre 1936-XIV, n. 14068;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Approva la graduatoria stessa, come segue:

1. Luna Lucido . . . . con punti 53,25
2. Niccolai Alessandro . . . . » 48,75
3. Rossi Vittorio . . . . » 47,50
4. Mirri Francesco . . . . » 46 —
5. Passarelli Alessandro . . . . » 44,12
6. Tedeschi Temistocle . . . . » 43,87
7. Giovagnoli Egidio . . . . » 43,18
8. Camponi Galbino . . . . » 42,56
9. Bossolotti Giovanni . . . . » 40,50
10. Bramucci Pierino . . . . » 39,43
11. Bertocchi Innocenzo . . . . » 38,68
12. Vanni Salvatore . . . . » 37,50
13. Paganelli Augusto . . . . » 37,06

Pesaro, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1937-XV di ugual numero, col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso per posti di veterinario condotto, bandito in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045;

Dichiara vincitori del concorso stesso i seguenti veterinari e, in conformità delle preferenze indicate nella loro domanda di ammissione al concorso li designa per la nomina come segue:

1° graduato: Dott. Luna Lucido, con punti 53.25, a veterinario del Consorzio fra i comuni di S. Leo e Montecopiolo;

2° graduato: Dott. Niccolai Alessandro, con punti 48,75, a veterinario comunale di Mondavio.

Essi dovranno assumere servizio entro un mese dalla data di partecipazione di nomina che sarà comunicata a cura del presidente del Consorzio S. Leo-Montecopiolo e del podestà di Mondavio all'indirizzo dei candidati: dott. Luna Lucido, Perugia, piazza Morbecchi n. 11; dott. Alessandro Niccolai, Milano, via Kramer n. 6.

Pesaro, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2954)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduta la determinazione prefettizia in data 31 dicembre 1935, n. 2717, con la quale venne bandito il concorso per titoli ai posti di medico condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1935, nei comuni di Corleone e Godrano;

Vedute le successive determinazioni colle quali il termine utile per la presentazione dei documenti per partecipare al suddetto concorso fu prorogato al 31 luglio 1936;

Veduta la successiva determinazione del 23 novembre 1936 con la quale il concorso fu riaperto e venne fissato al 31 dicembre 1936 il termine utile per la presentazione dei documenti prescrivendo che il concorso stesso, in esecuzione alle disposizioni del R. decreto 29 ottobre 1936, n. 1925, venisse celebrato per titoli ed esami;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto nei comuni di cui sopra:

1. Dott. Triolo Giovanni di Francesco . . . . punti 23,50/50
2. Dott. Mancuso Salvatore di Giorgio . . . . » 23,09/50
3. Dott. Donzelli Francesco fu Ottavio . . . . » 19,65/50

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduta la determinazione prefettizia in data 31 dicembre 1935, n. 2717, con la quale venne bandito il concorso per titoli ai posti di medico condotto, vacanti alla data del 30 dicembre 1935, nei comuni di Corleone e Godrano;

Vedute le successive determinazioni con le quali il termine utile per la presentazione dei documenti per partecipare al suddetto concorso fu prorogato al 31 luglio 1936;

Veduta la successiva determinazione del 23 novembre 1936 con la quale il concorso fu riaperto e venne fissato al 31 dicembre 1936 il termine utile per la presentazione dei documenti prescrivendo che il concorso stesso, in esecuzione alle disposizioni del R. decreto 29 ottobre 1936, n. 1925, venisse celebrato per titoli ed esami;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Vedute le istanze dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, parteciparono al concorso;

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno preso parte al concorso predetto;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopracennato per il posto indicato a fianco di ciascuno di essi:

1. Dott. Triolo Giovanni di Francesco - Corleone (1ª condotta).
2. Dott. Mancuso Salvatore di Giorgio - Godrano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1936, n. 281.

Palermo, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: BENIGNI.

(2951)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.